

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 41 del 07/09/2021

OGGETTO: *Segnalazione per presunta violazione da parte del Comune di Manoppello della normativa in materia di comunicazione istituzionale in periodo di Par condicio - Accertamento violazione ex art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.*

L'anno duemilaventuno, il giorno 07 del mese di Settembre, alle ore 11.00 si è riunito, il Comitato Regionale per le Comunicazioni così costituito:

		Pres.	Pres. da remoto	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana		X	
Componenti	Roberta Galeotti		X	
	Gaetano Di Tommaso		X	

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall'Autorità, rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti anche il rispetto delle opinioni e la parità di accesso ai mezzi di comunicazione locali di tutti i soggetti politici, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi ordinari;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 ed in particolare l'art. 9;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno adottato in data 3 agosto 2021 con il quale è stata fissata la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario, stabilendo che le consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS, del 5 agosto 2021, recante le “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021*”;

VISTA la segnalazione della sig.ra Barbara Toppi pervenuta in data 26/08/2021 ed acquisita al protocollo n. 6476 del 27/08/2021, con la quale è stata segnalata la presenta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Manoppello evidenziando, in particolare, la pubblicazione in data 26 agosto sul sito istituzionale dell'Ente e sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Manoppello del comunicato dal titolo: “**Cappotto termico e manutenzione per la scuola elementare dello Scalo**”;

CONSIDERATO che l'Ufficio Amministrativo di Supporto al Corecom in esito alla segnalazione pervenuta ha inviato al Sindaco del Comune di Manoppello, Giorgio De Luca, la nota prot. n. 6481 del 27/08/2021 richiedendo controdeduzioni e/o documentazione a chiarimento dei fatti contestati da depositarsi entro il termine del 30/08/2021;

DATO ATTO che le controdeduzioni sono pervenute entro il termine previsto del 30/08/2021 ed acquisite al protocollo n. 6527 del 31/08/2021 nelle quali è stato precisato che “ *... che tale comunicazione è stata diffusa nel pieno esercizio delle mie funzioni amministrative (ed aggiungo dei miei doveri istituzionali di primo cittadino) al fine di rassicurare famiglie e comunità scolastica che, essendo evidente il cantiere dei lavori nell’area dell’edificio, hanno chiesto delucidazioni sulla piena funzionalità dell’immobile per l’ormai prossima riapertura della scuola. [...]* ”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto entra in vigore dal 19/08/2021, giorno di inizio della campagna elettorale stabilito nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni e coincidente con quello previsto per l’affissione del manifesto prefettizio di convocazione dei comizi da parte del Sindaco, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

RICHIAMATA la legge 7 giugno 2000, n. 150 che individua tra le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni quelle finalizzate a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione*; b) *illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento*; c) *favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza*; d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*; e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi*; f) *promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la medesima legge, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale relativi alla “impersonalità” ed alla “indispensabilità dei contenuti” risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE, altresì, le Linee guida “per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018” con le quali l’Autorità Garante nelle Comunicazioni ha inteso promuovere un intervento di autoregolamentazione in materia di par condicio precisando che i principi generali espressi dalla Legge n. 28 del 22/02/2000 sono da intendersi “applicabili a tutti i mezzi di informazione, comprese le piattaforme digitali”;

VISTO in particolare il punto 4 delle succitate Linee guida che in materia di comunicazione istituzionale ha chiarito che il divieto sancito dall’art. 9 della L. n. 28/2000 “*può ben riguardare anche l’utilizzo di account istituzionali di social media per la diffusione di messaggi e comunicazione istituzionale*” e che la stessa Presidenza del Consiglio ha “*invitato le amministrazioni a utilizzare i propri canali di comunicazione via internet in modo rispettoso dei principi espressi dalla legge in occasione di consultazioni elettorali*”;

CONSIDERATO, altresì, che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in più occasioni, ha precisato che il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale non opera nei casi in cui l’attività sia caratterizzata, contemporaneamente, dai requisiti dell’“impersonalità” e della “indispensabilità”, intendendo per “impersonale” quelle forme di attività istituzionale prive di connotazioni personalistiche e per “indispensabile” quelle forme di comunicazione non procrastinabili che, se differite nel tempo, frustrerebbero il bisogno informativo della cittadinanza con il conseguente ‘svilimento’ dell’azione amministrativa;

RICHIAMATA altresì la sentenza n. 502 del 2000 della Corte Costituzionale con la quale è stato chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che l’articolo oggetto di segnalazione reca notizie di natura “impersonale” in quanto non direttamente riconducibili ad alcun organo rappresentativo della Casa comunale e che le

informazioni in esso contenute non sono tese a plasmare la realtà in modo suggestivo ai fini elettorali ma, al contrario, rappresentano una mera comunicazione di servizio principalmente **volta a rassicurare la cittadinanza** in ordine alla riapertura della scuola nei giorni prefissati (del 13 settembre) in conseguenza del regolare stato di avanzamento di interventi già “programmati” di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico comunale. Con estrema sinteticità e senza manifestazione alcuna di opinioni personali o di natura politica, il breve comunicato riporta lo stato dell’arte degli interventi di riqualificazione con i quali l’amministrazione intende rassicurare **“Pronto per la riapertura del 13 settembre ... ridurre i consumi in un’ottica di sostenibilità ambientale e creare spazi più confortevoli per alunni, insegnanti e operatori scolastici”**, tali da garantire **“l’isolamento termico sui muri perimetrali dell’edificio che sorge ... nei pressi della sede della scuola secondaria di primo grado e che sarà tinteggiato e migliorato”**;

RILEVATO inoltre che il requisito dell’“indispensabilità”, per quanto innanzi precisato, risponde all’esigenza dell’amministrazione di tenere informata la cittadinanza circa la puntuale apertura della scuola in conseguenza delle attività di miglioramento, che sono in corso d’opera, per la riqualificazione dell’unica scuola del comprensorio e che, per tale ragione, non si oppone ai principi contenuti nella norma in materia di par condicio;

RITENUTO per le motivazioni sin qui condotte che l’articolo “Cappotto termico e manutenzione per la scuola elementare dello Scalo” pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Manoppello e sulla pagina Facebook del Comune, non è da ritenersi in alcun modo attività lesiva dei principi dell’indispensabilità e dell’impersonalità;

Con il voto unanime dei presenti

DELIBERA

1. di proporre ai sensi dell’art. 25 della Delibera AGCOM n. 265/21/CONS all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, l’archiviazione degli atti per le suesposte motivazioni;
2. di trasmettere all’AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i conseguenziali atti di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
F.to D.ssa Michela Leacche

Il Presidente
F.to Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.